

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4228

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FRANCESCO SANNA**

Disposizioni concernenti la nullità dei patti stipulati in violazione del divieto di mandato imperativo, in attuazione degli articoli 49 e 67 della Costituzione

Presentata il 16 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XVII legislatura repubblicana il tema dell’attuazione con legge ordinaria dei principi stabiliti nella Costituzione dall’articolo 49 (organizzazione democratica dei partiti affinché i cittadini liberamente associati possano determinare la politica nazionale) si è intrecciata con la messa in discussione, da parte di alcune formazioni politiche, del principio dell’esercizio non vincolato del mandato parlamentare, previsto dall’articolo 67 della Costituzione.

Il presentatore ritiene che il principio della libertà di esercizio del mandato parlamentare sia ancora attuale e vada difeso dal tentativo di negarlo e di aggirarlo — nemmeno tanto surrettiziamente — mediante la sottoscrizione di patti o di promesse unilaterali che sottomettono l’eletto a consultazioni preventive, nulla osta e recepimento di indicazioni da organi e da persone, a volte anche non investite di ruoli

formali nell’ambito dell’organizzazione politica che ne ha promosso la candidatura alla carica rappresentativa, al fine di assumere iniziative, promuovere nomine, sostenere o contrastare provvedimenti legislativi propri, di altri gruppi politici o del Governo. Il massimo del vincolo di obbedienza e di sottomissione si ha quando la violazione di tali obblighi viene sanzionata mediante la previsione di multe, versamenti di denaro o trattenute sulle indennità.

Il diritto e dovere di discutere e sottoporre a « rendicontazione politica » l’operato all’interno delle istituzioni parlamentari è un’altra cosa rispetto al vedersi sostanzialmente impedito da sanzioni economiche anche particolarmente rilevanti l’esercizio del mandato parlamentare in piena libertà, assumendo eventualmente il rischio della sanzione politica ed elettorale legata alla posizione di dissenso interno.

La presente proposta di legge, in attuazione degli articoli 49 e 67 della Costituzione, introduce nell'ordinamento una previsione esplicita di inefficacia dei patti e delle promesse unilaterali, solitamente fatti sottoscrivere all'atto della candidatura, nei casi in cui gli eletti « promuovano, adottino o partecipino all'adozione di provvedimenti ovvero effettuino nomine senza attendere il parere o senza seguire l'indicazione di una o più persone od organi, in qualsiasi modo qualificati, dei quali tali accordi prevedano l'intervento in decisioni di competenza degli eletti ».

Il comma 1 dell'articolo unico esplicita e attua la tutela dell'articolo 67 della Costituzione in favore dei membri del Parlamento, ma l'estende anche ai consiglieri e ai deputati delle assemblee legislative regionali, ai membri del Governo e delle giunte regionali, ai componenti dei consigli e delle giunte nelle autonomie locali (« gli eletti e i nominati cariche nelle autonomie

locali »), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione, offrendo un'interpretazione sostanzialistica del « metodo democratico » che deve contraddistinguere l'azione di partiti e movimenti politici.

Lo strumento individuato per attuare la tutela è la previsione legislativa della nullità giuridica dei patti, dei contratti e delle promesse unilaterali che impongano sanzioni economiche agli eletti che non vogliono adempiere obblighi di fare, imposti sotto la minaccia di una sanzione economica da soggetti estranei all'istituzione della quale gli eletti fanno parte.

Il comma 2 stabilisce invece la nullità di diritto dei patti con contenuto impositivo analogo ma che prevedano, quale sanzione per il sottrarsi agli obblighi di consultazione e di controllo preventivo delle scelte legislative, di governo o amministrative, l'esclusione o l'espulsione dall'organizzazione politica o dai gruppi parlamentari o consiliari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono nulli agli effetti civili le promesse unilaterali e i contratti, anche conclusi per accettazione, mediante i quali i candidati e gli eletti alle cariche legislative e i nominati a incarichi di governo nonché gli eletti e i nominati a cariche nelle autonomie locali si obbligano a corrispondere somme di denaro a titolo di sanzione economica a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o ai delegati alla presentazione di liste di candidati alle elezioni, nel caso in cui promuovano, adottino o partecipino all'adozione di provvedimenti ovvero effettuino nomine senza attendere il parere o senza seguire l'indicazione di una o più persone od organi, in qualsiasi modo qualificati, dei quali tali accordi prevedano l'intervento in decisioni di competenza degli eletti.

2. Sono altresì nulli i patti e le promesse unilaterali di cui al comma 1 il cui inadempimento sia previsto quale giusta causa di esclusione o di espulsione del candidato o dell'eletto dai partiti movimenti o gruppi politici organizzati presentatori delle liste per elezioni a cariche legislative o amministrative, e dai relativi gruppi parlamentari o consiliari.



17PDL0049430